

REDDITO IMPRESA E IRAP

La rinuncia del credito da parte dell'ex socio

di **Alessandro Bonuzzi**

Succede spesso che i soci, resisi conto della **difficoltà finanziaria** della società, immettano nella **casse sociali** del **denaro** in modo da garantire la normale **prosecuzione** dell'attività, **evitando** di far ricorso all'**indebitamento**.

In questi casi i soci possono versare il denaro a titolo di **versamento a fondo perduto** oppure a titolo di **finanziamento**. Il versamento a fondo perduto **non presuppone** la **restituzione** delle somme versate, tantoché ai fini contabili viene rilevato come **riserva** (di capitale) di patrimonio netto. Siccome l'apporto, una volta effettuato, si "**disperde**" nel patrimonio sociale senza che il socio possa poi avanzare alcun diritto su quanto versato, è sempre bene che, nella generalità dei casi, venga effettuato dai soci in **proporzione alla rispettiva quota di capitale sociale detenuta**.

Diversamente, il **finanziamento** presuppone il **rimborso** da parte della società in favore dei soci; esso, quindi, rappresenta a tutti gli effetti un **debito** della società verso i propri soci, i quali, simmetricamente, vantano un **credito** nei confronti della propria società.

Il finanziamento dei soci può essere **convertito** in un versamento a fondo perduto a seguito di **rinuncia** alla **restituzione** delle somme e, quindi, del **credito** verso la società. In particolare, la rinuncia del credito determina, per la società, la **cancellazione** del **debito** a fronte della rilevazione della somma nel **patrimonio netto**; in altri termini, il debito si "**tramuta**" in una riserva di capitale.

Ai sensi del **comma 4-bis** dell'**articolo 88 Tuir**, la **rinuncia** del socio al credito verso la società è **tassata** in capo alla stessa solo per l'**eccedenza** rispetto al **relativo valore fiscale**.

Il valore fiscale del credito rinunciato deve essere **comunicato** dal socio alla società con **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**; **in assenza** di tale comunicazione, il valore fiscale del credito si deve **assumere pari a zero**, con conseguente **integrale tassazione** in capo alla società del **debito cancellato**.

Tuttavia, l'adempimento comunicativo **non è necessario** quando il **socio** è una **persona fisica**; in questo caso la rinuncia del socio è **sempre detassata** in capo alla società.

Potrebbe accadere che il socio, titolare di un credito verso la società per un finanziamento concesso **anni prima** alla stessa, **ceda** la propria quota a un terzo soggetto senza prima **essere rimborsato** o, comunque, senza prima **rinunciare al proprio credito**. In tal modo, dopo la

cessione, l'**ex socio** mantiene una **posizione creditoria** verso la società e quest'ultima ha ancora in essere il **debito** verso l'oramai ex socio.

Se la **rinuncia** del credito fosse posta in essere da parte dell'ex socio e, quindi, intervenisse **una volta perfezionatasi la cessione della quota**, come dovrebbe essere trattato sotto il profilo fiscale il **componente positivo** emergente in capo alla società?

Difatti, la rinuncia del credito dell'ex socio determinerebbe in capo alla società, a fronte della **cancellazione del debito**, l'emersione di una **sopravvenienza attiva**, attesa l'**impossibilità** di rilevare l'accadimento nel **patrimonio netto**.

Il tema, quindi, riguarda l'**imponibilità** o meno di tale **sopravvenienza attiva**.

A sostegno dell'**irrilevanza** fiscale del componente positivo si potrebbe senz'altro sostenere che l'iscrizione originaria del debito verso il socio **non** ha comportato la deduzione di **alcun costo**; sicché, la **detassazione** della sopravvenienza attiva non determinerebbe **alcun salto d'imposta**.

Occorre tuttavia rilevare che una tale presa di posizione, sebbene in linea di principio assolutamente condivisibile, parrebbe **non trovare riscontro nel dato letterale** dell'[articolo 88 Tuir](#), siccome, oltre a non poter godere la sopravvenienza così conseguita della "**copertura**" del [comma 4-bis](#), dedicata ai soci, il **comma 1** prevede che "*Si considerano **sopravvenienze attive** i ricavi o **altri proventi** conseguiti a fronte di ... **passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi** ..., nonché la **sopravvenuta insussistenza** ... **di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi***".

Insomma la questione si presenta **controversa**. Laddove possibile, dunque, si dovrebbe **evitare** di ingenerare una tale situazione, facendo il possibile affinché la rinuncia intervenga **prima** della **fuoriuscita** del socio creditore dalla compagine sociale.

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

Scopri le sedi in programmazione >